

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

Parte speciale “G”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-novies del Decreto

- 2.1. - Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, l. n. 633/1941)
- 2.2. – Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis, l. n. 633/1941)
- 2.3. – Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter, l. n. 633/1941)
- 2.4.– Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies, l. n.633/1941)
- 2.5. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, l. n.633/1941)
- 2.6. - Gestione abusiva o comunque fraudolenta delle segnalazioni e delle notifiche alle Autorità competenti (art. 174 sexies c.p.)
- 2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

1. – PREMESSA

La legge n. 99 del 2009, con l'introduzione dell'art. 25-*novies* del Decreto, ha inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata).

La legge tutela il diritto di chiunque voglia trarre un profitto morale ed economico dalla propria opera e ha l'obiettivo di distogliere altri dall'appropriarsi di pubblicazioni non proprie.

Ai sensi dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore sono oggetto del diritto d'autore *"le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (quest'ultimo riferimento manca però all'art 1 della legge sul diritto d'autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

Ai sensi del secondo comma dell'anzidetto art. art. 1 della legge sul diritto d'autore *"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*.

La materia del diritto d'autore è stata recentemente innovata con la legge n. 93 - c.d. Legge anti pezzotto - promulgata il 14 luglio u.s. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica"*.

L'art 3 della suddetta legge mira a contrastare il fenomeno del *cybercrime* attraverso la progressiva applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli illeciti descritti ed elencati dalla norma.

Nello specifico, da un'attenta analisi del testo normativo si evince come il legislatore voglia fortemente tutelare la proprietà intellettuale e, di conseguenza, i soggetti coinvolti cercando di incoraggiare forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari e/o gli utenti che navigano in rete anche al fine di proteggere i diritti di comunicazione, segretezza e di libertà di informazione.

Da ultimo, è doveroso sottolineare il ruolo fondamentale che viene svolto dell'AGCOM, il quale può porre in essere qualsivoglia misura idonea al fine di prevenire e, al contempo, bloccare la commissione di reati legati alla macrocategoria della pirateria *online*.

Il quadro normativo in materia di diritto d'autore – di recente – è stato sensibilmente cambiato dall'entrata in vigore della legge n. 166/2024 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi"*

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano", legge emanata al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi imposti dall'Unione Europea ed in particolare per ottemperare alla gestione collettiva della trasparenza e della veridicità del diritto d'autore.

Il provvedimento legislativo ha introdotto, nella specie, significative modifiche relative non solo alla gestione dell'attività di intermediazione (in precedenza attribuita solamente alla SIAE, mentre ora anche ad organismi e/o entità di gestione collettiva e indipendente¹), ma anche all'estensione delle sanzioni applicabili.

¹ Si rimanda all'art. 181 *bis* della Legge n. 633/1941 per la disciplina relativa alla corretta apposizione del contrassegno per la veridicità e il rispetto del diritto d'autore da parte dei soggetti competenti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-NOVIES DEL DECRETO

2.1. - Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, l. n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171 "Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis dall'art. 171 ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

Si precisa che la responsabilità da reato dell'ente sussiste solo nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a-bis) e dal comma 3.

2.2. – Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis, l. n. 633/1941)

Ai sensi dell'art. 171-bis "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2.3. – Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter, l. n. 633/1941)

L'articolo prevede "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

2.4. - Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies, l. n. 633/1941)

La fattispecie prevede che *“La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:*

a) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

2.5. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, l. n. 633/1941)

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

L'articolo dispone *“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

2.6. – Gestione abusiva o comunque fraudolenta delle segnalazioni e delle notifiche alle Autorità competenti (art. 174 sexies c.p.)

I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	--	---------------------------------------

2.7. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-novies del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'impiego di opere tutelate dalle norme in materia di diritto d'autore. Per quanto concerne in particolare i delitti di duplicazione abusiva a fini di profitto di programmi per elaboratore e di messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, si evidenzia che, avendo gli esponenti aziendali accesso a reti telematiche messe a disposizione dalla Società, non può escludersi l'astratto rischio di un abuso di tali strumenti.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) rispetto dell'organigramma aziendale;

10) è vietato utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;

11) è vietato effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

12) è vietato installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato il Responsabile Sistemi Informativi;

13) è vietato duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

14) è vietato diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

15) è vietato concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;

16) è vietato mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;

17) è vietato tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;

18) i soggetti tenuti alla implementazione e all'aggiornamento del sito internet aziendale sono tenuti a diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore anche effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione diffusione dei dati/documenti.

L'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate a integrazione dei principi di comportamento sopra elencati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

Area a rischio n. 1: gestione dei sistemi informativi

- 1) gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico, che logico;
- 2) gestione della attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dati;
- 3) gestione e protezione delle reti e dei dati;
- 4) gestione delle banche dati e del software della Società.

Reati ipotizzabili:

I reati sopra considerati ed in particolare:

- Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*) e terzo comma, l. n. 633/1941)
- Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-*bis*, l. n. 633/1941)
- Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) adozione e attuazione di procedure volte a disciplinare la regolamentazione delle attività cui si esplica il processo di gestione dei sistemi informativi;
- 3) chiara segregazione di funzioni e di responsabilità nelle attività relative alla gestione della rete, alla amministrazione dei sistemi e allo sviluppo/manutenzione degli applicativi;
- 4) adozione di procedure per la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi ed il loro monitoraggio periodico;
- 5) definizione di norme comportamentali che devono essere osservate dai dipendenti per il corretto utilizzo dei sistemi informatici e di Internet;
- 6) gestione delle licenze limitata a quelle rese disponibili dalla Società;
- 7) restrizione e profilazione degli accessi a sistema mediante assegnazione di *user id* personale e *password*; associazione ad ogni profilo dei diritti di accesso a dati e informazioni che rientrano nelle competenze assegnate;
- 8) definizione di apposite regole per la creazione/modifica della password di accesso al dominio di rete;
- 9) previsione di controlli bloccanti nei casi in cui la non accurata valorizzazione di determinati campi potrebbe configurare l'insorgere di problemi al flusso procedurale;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

10) sicurezza fisica del patrimonio tecnologico-informatico presente in Società, mediante sistemi di controllo degli accessi ai locali;

11) protezione da virus informatici della rete interna della Società, garantita mediante software antivirus;

12) costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle licenze di software/banche dati;

13) rimozione delle utenze al termine del rapporto di lavoro.

Attività a rischio n. 2: marketing

Attività Sensibili:

1) gestione delle attività di marketing;

2) Gestione delle attività di presentazione della Società al pubblico.

Reati ipotizzabili:

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 L.633/1941)

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.633/1941)

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L.633/1941)

- Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies L.633/1941).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) validazione in via preventiva dei contenuti dei comunicati ad opera dell'Organo Amministrativo;

2) applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;

3) disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

4) i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

5) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	---	---------------------------------------

appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

6) l'obbligo, a carico dei soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale, di diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, effettuando verifiche preliminari alla pubblicazione e diffusione di dati/documenti;

7) un'attenta verifica e un'idonea analisi, prima della loro diffusione, di tutte le informazioni utilizzate per la promozione dell'immagine aziendale;

8) l'obbligo di utilizzare, nelle attività di presentazione dell'immagine aziendale (anche a fini non commerciali), informazioni complete, veritiere e corrette;

9) l'obbligo di un controllo da parte della Funzione competente ogni volta che le diverse Funzioni predispongono (o richiedono la predisposizione di) materiale informativo da utilizzare per pubblicizzare le attività della Società, così come nel corso di convegni/congressi/conferenze;

10) l'espletamento di un'apposita attività di verifica, destinata ad escludere che i documenti/dati/informazioni da utilizzare siano protetti dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui, dall'attività di verifica si evinca l'esistenza di qualsivoglia diritto d'autore, deve essere istituito l'obbligo di rivolgersi al titolare dello sfruttamento, al fine di ottenere il diritto ad utilizzare l'opera o parte della stessa.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale G – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	00
---	--	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV saranno i seguenti:

- verifica sulla efficacia e sulla adeguatezza della presente Parte Speciale e sulle prescrizioni comportamentali elaborate e attuate;
- proposta all'Organo Amministrativo delle dovute modifiche e di tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni;
- esame di ogni segnalazione e proposta proveniente da organi sociali, da vertici aziendali o dipendenti e realizzazione di tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- verifiche periodiche sul rispetto e sulla efficacia di tutte le prescrizioni comportamentali previste.